

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
del
REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
DEI SERVIZI SOCIALI**

Con questo atto, di competenza della Giunta Comunale, si intendono descrivere i servizi erogati dal Comune suddivisi per aree di utenza, le loro modalità di fruizione e di compartecipazione, nel rispetto dei principi necessari dettati dal regolamento del sistema integrati dei servizi sociali e sulla base degli atti di programmazione e delle risorse disponibili.

Area minori e famiglia

Area prevenzione ed inclusione sociale

Area disabilità

Area anziani

INDICE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Normativa di riferimento

Premessa

Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

AREA MINORI E FAMIGLIE:

Obiettivi

Destinatari

Accesso

Spazio Famiglia

Servizio Sociale Integrato

Servizio di assistenza domiciliare educativa (ade)

Contributi economici

Caritas (latte e pannolini)

Assegno maternità e assegno al nucleo familiare

Esoneri scuola dell'infanzia

AREA PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE:

Obiettivi

Destinatari

Accesso

Contributi economici (una tantum)

Bonus sociale per disagio economico

Caritas (fornitura di generi di prima necessità)

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Protocollo So.san

Accoglienza di emergenza per donne in situazioni di disagio

AREA DISABILITA':

Obiettivi

Destinatari

Accesso

Contributi economici

Bonus sociale (energia elettrica) per disagio fisico

Trasporto sociale

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Servizi semi-residenziali

Servizi residenziali

AREA ANZIANI:

Obiettivi

Destinatari

Accesso

Centro di aggregazione per anziani autosufficienti

Contributi economici

Trasporto sociale

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Servizi semi-residenziali

Servizi residenziali

Dopo di noi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n.131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla L.30.07.2010, n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014

“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”;

- Legge 26 Maggio 2016 n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
- Legge Regione Toscana 18 dicembre 2008 n. 66, ed in particolare l'art. 14 - Modalità di compartecipazione al costo della prestazione".... Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (..), sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali (..), tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Atto di indirizzo Regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art.14 della legge regionale 66/08 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi Sociali del Comune di Castiglion Fibocchi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/02/2012 ed in particolare l'art. 15 comma 1,2,3,4;
- Legge 26 maggio 2016 n. 89 che, all'art. 2 sexties, "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità";
- Circolare dell'INPS n. 137 del 25/07/2016 con la quale l'Istituto comunica che provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1/1/2016.

PREMESSE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Disposizioni Attuative si applicano alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale verificata la compatibilità con le risorse assegnate.

Per "Prestazioni sociali agevolate" si intende le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Per "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" si intende le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità delle presenti Disposizioni Attuative, vi è la definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione socio assistenziale agevolata di seguito enunciata per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione da parte dell'utenza interessata
- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative

I servizi e le prestazioni inseriti nelle presenti Disposizioni Attuative sono assoggettati a quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 con il quale:

- a) si individuano le prestazioni socio assistenziali agevolate
- b) si determina l'indicatore della situazione patrimoniale
- c) si determina l'indicatore della situazione economica (ISE)
- d) si forniscono modalità per la prestazione delle dichiarazioni sostitutive per la determinazione dell'ISEE e del controllo dei dati dichiarati e si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).

NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere richiesto all'amministrazione comunale e viene valutato utilizzando l'ISEE.

La validità delle richieste di beneficio è per anno solare, pertanto ha scadenza al 31/12 di

ogni anno. Nel mese di gennaio, e comunque entro e non oltre il 31 Marzo, l'utente interessato a proseguire la fruizione del servizio a condizioni agevolate deve presentare nuovamente la richiesta all'amministrazione comunale, allegando il nuovo ISEE.

In assenza di presentazione entro il 31 Marzo di nuova richiesta corredata da ISEE valido per il nuovo anno solare, il servizio verrà erogato senza applicare le agevolazioni concesse per l'anno precedente, pertanto applicando la retta intera per l'intero anno solare. Nel caso in cui, successivamente alla data del 31 Marzo, venga presentata una richiesta di agevolazione o la richiesta già presentata venga integrata con l'ISEE tardivamente presentato, la richiesta verrà autorizzata con vigenza dalla data di presentazione della documentazione completa ovvero dalla data di presentazione dell'ISEE. Pertanto per il periodo dal 1 gennaio alla data di presentazione dell'ISEE, verrà applicata la tariffa intera per il servizio richiesto. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo di agevolazione venga presentata entro il 31 Marzo, allegando una certificazione ISEE tale da determinare variazioni in aumento o diminuzione della compartecipazione dovuta all'amministrazione, verranno effettuati i necessari conguagli, sia a favore del cittadino, sia a favore dell'amministrazione comunale, per tutto l'anno solare.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

Nei servizi per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, gli utenti con indicatore al di sotto del valore di €. 6.500 valore ISEE iniziale, sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione come da tabella allegata. I servizi residenziali sono disciplinati con le modalità descritte nei paragrafi di riferimento.

da ISEE	a ISEE	% Compartecipazione
0,00	6.500,00	0 %
6.501,00	10.000,00	10 %
10.001,00	15.000,00	15 %
15.001,00	20.000,00	25 %
20.001,00	25.000,00	35 %
25.001,00	30.000,00	55%
30.0001,00	35.000,00	75 %
oltre	35.001,00	100 %

Viene accettato l'isee corrente per il conteggio della compartecipazione o esonero o accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo la normativa vigente.

AREA MINORI E FAMIGLIE

OBIETTIVI

I servizi dell'area "Minori e Famiglie" si propongono di assicurare e concorrere a migliorare la tutela dei minori residenti e dimoranti, attraverso l'integrazione fra servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolte diverse professionalità.

Gli obiettivi principali sono:

- la promozione di una cultura specialistica sulla tematica della tutela minorile;
- la facilitazione dell'accesso all'utenza;
- il coordinamento efficace e funzionale dell'erogazione delle prestazioni.

L'intervento assicurato dagli operatori dell'ambito tematico si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attirare, sostenere e riabilitare le competenze del nucleo familiare al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o di devianza.

DESTINATARI

L'ambito tematico prende in carico le situazioni di minori e nuclei familiari la cui problematica prevalente si riferisce:

- alla tutela minorile;
- ad interventi educativi cui possono essere connessi interventi economici, finalizzati alla cura, all'assistenza e al sostegno del minore.

ACCESSO

Ai servizi dell'area "Minori e Famiglie" si accede attraverso una delle seguenti modalità:

- Segretariato Sociale;
- Spazio Famiglia;
- Segnalazioni e richieste da Organi Giudiziari;
- Segnalazioni da parte di altri Servizi e Istituzioni pubbliche quali scuole, ASL, ecc..

SPAZIO FAMIGLIA

Lo Spazio Famiglia ha il ruolo di consulenza ed indirizzo per le famiglie con minori residenti nei Comuni di Arezzo, Civitella, Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi, Monte San Savino.

In particolare, fornisce i seguenti servizi:

- Valutazione e sostegno alle coppie disponibili all'affido di minori;
- Sostegno alla genitorialità sui temi legati alla cura e ai "diritti dei bambini"
- Diritto di visita

Offre consulenza sui singoli casi al servizio sociale integrato che ne fa richiesta, al fine di facilitare l'attivazione della rete tra i vari operatori che lavoreranno sul caso specifico per progettare gli interventi di aiuto per le famiglie di minori in situazione di disagio psicosociale.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

è rivolto a:

- sostenere l'affidamento familiare con un'azione volta a creare una cultura dell'affido familiare e una conoscenza dello stesso.

- conoscere e valutare persone e famiglie disponibili all'affidamento, effettuando incontri e colloqui, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche richieste e quelle necessarie per procedere all'affidamento del minore
- coppie aspiranti all'adozione (attività svolta a livello di area vasta) con il compito di:
 - organizzare gruppi formativi volti all'apprendimento di specifiche funzioni legate alle competenze genitoriali;
 - individuare, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, la famiglia affidataria ritenuta più idonea;
 - sostenere la coppia successivamente alla presa in carico post-adozione ed affidamento preadottivo;
 - fornire sostegno e consulenza alle famiglie affidatarie.

INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUI TEMI LEGATI AI DIRITTI DEI BAMBINI

Si rivolge a quei genitori che desiderano confrontarsi sui temi legati all'educazione dei figli e che vogliono condividere la loro genitorialità pensando e riflettendo insieme il futuro dei loro figli. Prevede incontri di consulenza, formazione, condivisione sui temi legati all'educazione dei bambini/e

SPAZIO NEUTRO (DIRITTO DI VISITA)

Il servizio ha l'obiettivo di offrire un luogo protetto, idoneo a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui il tribunale valuti opportuno garantire, sia la protezione del minore che il diritto a mantenere una continuità nelle relazioni significative.

SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

I servizi forniti dal servizio sociale integrato sono:

TUTELA GIURIDICA MINORILE:

- Segnalazioni agli Organi Giudiziari riguardanti situazioni di pregiudizio del minore;
- Indagini/richieste socio-familiari richieste da Organi Giudiziari;
- Richieste di collaborazione da parte dell'Ufficio del Servizio Sociale Minorile (Ministero di Grazia e Giustizia).

INTERVENTI EDUCATIVI AL SINGOLO:

- Interventi educativi domiciliari;
- Inserimento in centri educativi territoriali;
- Inserimenti per attività estive;
- Interventi di inserimento in comunità educative o case famiglia;
- Interventi per favorire attività sportive e ricreative.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa viene attivato con l'intento di contrastare le difficoltà delle famiglie con figli minori che emergono nei momenti di svolta del ciclo familiare e della necessità di programmare percorsi e interventi individualizzati a sostegno delle problematiche evidenziate tenuto conto delle risorse di cui ogni famiglia è portatrice. Il servizio prevede l'invio di un educatore professionale presso il domicilio che ha il compito di accompagnare il minore nel percorso di crescita e sostenere le responsabilità genitoriali delle figure adulte. Il servizio viene attivato tramite valutazione dell'assistente sociale di riferimento e la progettazione personalizzata dell'intervento di aiuto in condivisione con la famiglia.

CONTRIBUTI ECONOMICI

CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI

L'importo viene definito sulla base dell'impegno richiesto dal servizio, sulla tipologia di affidatario e infine dalla situazione economica ISEE del nucleo affidatario. Nel progetto vengono definite le modalità di svolgimento del servizio sulla base dei fabbisogni del minore.

Di norma l'assegno mensile è pari a 1/12 del minimo INPS, che può essere aumentato fino al 30% per rimborsare le spese che la famiglia sostiene per il minore (es. ausili, libri, spese odontoiatriche, servizi educativi e scolastici, ecc.).

Nel caso in cui il nucleo affidatario del minore abbia un ISEE superiore a 35.000,00 € il progetto può prevedere che il contributo si riduca fino a un massimo del 50% dell'importo erogabile.

Se la famiglia affidataria ha rapporti di parentela con il minore il contributo viene ridotto del 30%.

In caso di affidamento part-time il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione allo svolgimento del progetto e dell'impegno richiesto fino al 50% del minimo INPS.

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE

Il contributo economico alle famiglie è una forma di sostegno alla famiglia per accompagnare un percorso di autonomia che viene definito nel progetto d'aiuto individualizzato. In esso si individuano gli obiettivi e i tempi di verifica, oltre che le modalità di erogazione del contributo. La durata massima del progetto è fissata in 12 mesi. La prosecuzione oltre il termine massimo è consentita solo previa approvazione e autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociale e solo successivamente alla valutazione di compatibilità con le risorse disponibili.

Il progetto d'aiuto individualizzato rappresenta un vero e proprio contratto tra l'ente, rappresentato dall'assistente sociale responsabile del caso, e il cittadino; in caso di inadempimento delle condizioni previste dal progetto da parte del cittadino, il servizio interrompe la presa in carico, fatti salvi gli adempimenti strettamente relativi alla tutela del minore.

Il contributo economico consiste di norma in erogazione monetaria diretta a fronte di spese insolute (rate di affitto; fatture di energia elettrica, metano o acqua) che successivamente devono essere quietanzate riportando all'assistente sociale di riferimento copia del pagamento avvenuto.

Possono accedere ai contributi i nuclei con minori con ISEE inferiore o pari al valore annuale dell'assegno sociale INPS; questo limite può essere derogato nel caso in cui la situazione economica, con particolare riferimento alla situazione reddituale del richiedente al momento della segnalazione del bisogno, sia diversa da quella documentata nella dichiarazione ISEE, per cause non imputabili alla volontà del soggetto. Nel progetto d'aiuto individualizzato si definisce l'entità del contributo, nel limite massimo dell'importo annuo del minimo INPS per nucleo familiare, tenendo conto del quadro economico-sociale definito mediante una valutazione sistemica del caso che prenda in considerazione anche il godimento di ulteriori benefici e contributi ricevuti, emolumenti e qualunque titolo e da chiunque percepiti, ma anche le spese sostenute e documentate per il mantenimento e l'istruzione del minore.

In caso di genitore solo, il servizio sociale coinvolge prioritariamente l'altro genitore che abbia riconosciuto il minore e non sia stato escluso dalla responsabilità genitoriale, richiamandolo alle responsabilità di cui all'147 c.c. al fine di rendere effettiva la completa assunzione delle responsabilità genitoriali, anche sotto il profilo economico.

Nel caso di genitore separato con l'affidamento esclusivo del minore, qualora il

mantenimento fissato con disposizione del giudice non vengano versati oppure risultino inadeguati ai bisogni, è compito del servizio sociale orientare l'avente diritto verso una revisione giudiziaria del caso. Nel caso in cui l'assistente sociale case manager valuti comunque la situazione come urgente e indifferibile per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza del minore, nelle more della ridefinizione giudiziaria degli obblighi di mantenimento, il comune eroga comunque il contributo economico.

Nei casi sopra riportati, comunque, l'ISEE considerato e valutato è l'ISEE minorenni.

CARITAS (FORNITURA di LATTE E PANNOLINI)

Per i nuclei famigliari con figli minori di 3 anni in particolari condizioni di fragilità economica è previsto il servizio dedicato di fornitura di latte e pannolini, organizzato tramite la collaborazione della Caritas Parrocchia SS Pietro e Ilario. L'ufficio dei servizi sociali del Comune segnala alla Caritas le famiglie che hanno priorità di accesso al servizio. I nuclei famigliari si rivolgono direttamente all'associazione nei giorni e orari stabiliti per la distribuzione.

ASSEGNO MATERNITA' E ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità dei Comuni, istituito dall'art. 66 della legge n. 448/98, spetta:

- alle cittadine italiane;
- alle cittadine comunitarie;
- alle cittadine di origine straniera in possesso di regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo o permesso unico lavoro; titolari di protezione internazionale e di casi speciali);
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni;
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Tutte le categorie presenti nell'elenco devono trovarsi in una situazione di non-occupazione ovvero in stato di occupazione ma non con diritto di trattamento economico di maternità o con uno di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto e afferisce al Servizio Sociale Professionale che le accoglie e inserisce telematicamente i parametri presenti al sistema di ammissione.

L'assegno viene pagato direttamente dall'INPS entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI A CARICO

Si tratta di un assegno, introdotto dall'art. 65 della legge n. 448/98 concesso dal Comune e pagato dall'INPS e spetta:

- Ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato;
- Ai cittadini di origine straniera in possesso di regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo o permesso unico lavoro; titolari di protezione internazionale e di casi speciali);
- Ai nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge;
- Ai nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della Situazione Economica (ISE) valida per l'assegno.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare.

L'INSP provvede al pagamento dell'assegno con scadenza semestrale posticipata per dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

ESONERI SCUOLA DELL'INFANZIA

La Convenzione tra Il Comune di Castiglion Fibocchi e l'Istituto Suore di San Francesco, ente gestore della Scuola dell'infanzia paritaria, prevede all'art. 2 (due) esoneri totali a discrezione del Servizio Sociale di Castiglion Fibocchi.

Il Servizio Sociale valuta tra le famiglie in carico al servizio quelle che per condizioni economiche e disagio socio-familiare necessitano prioritariamente della misura.

- Condizione economica della famiglia (Isee ordinario e se in presenza di separazione, divorzio, Isee minorenni oppure Isee corrente),
- Numerosità della famiglia e carichi familiari (presenza di soggetti portatori di Handicap e/o invalidi civili);
- Condizione lavorativa dei genitori;
- Condizione sociale della famiglia.

AREA PREVENZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVI

I servizi dell'area "Prevenzione ed inclusione sociale" si propongono di assicurare e concorrere a migliorare le condizioni di vita di adulti fragili residenti, attraverso l'integrazione fra servizi e l'attuazione di un approccio globale che veda coinvolte diverse professionalità.

Gli obiettivi principali sono:

- la promozione di una comunità inclusiva, integrata ed accogliente;
- la facilitazione dell'accesso all'utenza;
- il coordinamento efficace e funzionale dell'erogazione delle prestazioni.

L'intervento sociale si concretizza anche in azioni di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze della persona al fine di permetterne lo sviluppo del benessere e dell'autonomia per il superamento delle difficoltà e delle condizioni di disagio e/o di devianza, e di assicurare un miglior livello di vita sul piano fisico ed emozionale.

DESTINATARI

Afferiscono a questa area di utenza i cittadini residenti di età compresa tra i 18 ed i 64 anni che, per ragioni sociali, economiche e culturali, di stili di vita e di condizione di salute, sono da considerare a rischio di emarginazione, o emarginati, e per i quali è necessario attivare progetti personalizzati, finalizzati a contrastarne l'esclusione e a favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.

In particolare in tale ambito rientrano gli interventi ed i servizi per detenuti, ex detenuti, donne maltrattate, persone senza fissa dimora, indigenti, adulti con grave disagio socio-economico.

E' possibile, inoltre, prevedere nel progetto concordato tra cittadino ed Assistente Sociale responsabile del caso, forme di intervento e sostegno dirette a qualunque componente del nucleo familiare, se coerente con gli obiettivi strategici stabiliti nel progetto stesso.

ACCESSO

Ai servizi forniti a questa area si accede attraverso:

- Segretariato Sociale;
- Segnalazione e richieste da Organi Giudiziari;
- Segnalazione CARITAS locale.

CONTRIBUTI ECONOMICI (UNA TANTUM)

Il contributo economico una tantum è una forma di sostegno alla persona per accompagnarla in un percorso di autonomia che viene definito nel progetto d'aiuto individualizzato. In esso si individuano gli obiettivi ed i tempi di verifica, oltre che le modalità di erogazione del contributo. La durata massima del progetto è fissata in 12 mesi. L'assistente sociale case manager elabora, a seguito della valutazione tecnico-professionale della situazione socio-economica e familiare, la proposta di contributo economico al Responsabile dell'area servizi alla persona che la valida approvando la determina di liquidazione. Il progetto d'aiuto individualizzato rappresenta un vero e proprio contratto tra l'ente, rappresentato dall'Assistente Sociale responsabile del caso, ed il cittadino; in caso di inadempimento delle condizioni previste dal progetto da parte del cittadino, il servizio cessa la presa in carico.

Il contributo economico una tantum consiste in erogazione monetaria diretta all'utente, rateizzata o in unica soluzione.

Possono accedere ai contributi persone con ISEE inferiore all'assegno sociale INPS; questo limite può essere derogato nel caso in cui la situazione economica, con particolare riferimento alla situazione reddituale del richiedente al momento della segnalazione del bisogno, sia diversa da quella documentata nella dichiarazione ISEE per cause non imputabili alla volontà del soggetto.

Nel progetto d'aiuto individualizzato si definisce l'entità del contributo, nel limite massimo annuo del 50% del valore annuo dell'assegno sociale INPS, tenendo conto del quadro economico-sociale definito mediante una valutazione sistematica del caso che valuti anche il godimento di ulteriori benefici e contributi ricevuti emolumenti a qualunque titolo e da chiunque percepiti, ma anche le spese straordinarie sostenute, se documentate.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1 Gennaio 2021 i nuclei familiari con Isee non superiore a €. 8.265 oppure nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a €. 20.000 si vedranno riconosciuti direttamente in bolletta il bonus sociale di riduzione delle utenze domestiche: luce, acqua e gas. Il bonus sociale per disagio economico ha durata annuale, per il riconoscimento del rinnovo è necessario aggiornare l'Isee.

CARITAS (FORNITURA BENI ALIMENTARI DI BASE)

I nuclei familiari in particolare stato di bisogno economico vengono segnalati direttamente dall'ufficio servizi sociali del Comune per accedere con priorità alla distribuzione di generi di prima necessità. La consegna si svolge nei giorni e orari stabiliti dalla Caritas SS Pietro e Ilario.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Per prevenire o rimuovere l'emarginazione e l'isolamento e per recuperare e mantenere l'autonomia dell'adulto in condizioni di fragilità sociale e/o sanitaria, l'assistenza domiciliare di base si configura come sostegno per favorire autonomia di vita nell'ambito della propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

PROTOCOLLO SO.SAN

Dal 2018 il Comune di Castiglion Fibocchi ha sottoscritto insieme a So.San (Solidarietà sanitaria Lions Onlus) un protocollo di cure mediche accessibili alle fasce di popolazione meno abbienti attraverso una rete di medici volontari iscritti a tale protocollo. L'ufficio servizi sociali valuta la situazione dell'utente e segnala la richiesta di prestazione al

referente e coordinatore di progetto che una volta individuato il medico e/o specialista volontario assegna l'appuntamento per la visita e/o prestazione sanitaria.

ACCOGLIENZA DI EMERGENZA PER DONNE IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Per situazione di **disagio sociale** si intende una situazione di malessere personale, relazionale, situazionale e sociale, che una donna vive e che potrebbe essere riconducibile ad una situazione di violenza di genere, in cui non sono emersi chiari indicatori.

Per **violenza di genere** si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o possa provocare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione, o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l'art. 1 della Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne.

La donna che riferisce di sentirsi a rischio nel rientro a domicilio e chiedi di essere allontanata viene inserita d'urgenza in **Casa Rifugio** che compete all'Associazione "Pronto Donna". La **Casa Rifugio** è una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica (DPCM 24.07.2014). Superato il momento di alto rischio di vita, le donne proseguono il loro percorso di fuoriuscita dalla violenza in una abitazione di semiautonomia, definita **Struttura Di Seconda Accoglienza** (detta anche di II livello).

Nel percorso di fuoriuscita dalla violenza per consentire l'autonomia delle donne e favorire l'empowerment di queste si prevedono misure di supporto volte a garantire i servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita e di promuovere l'orientamento e l'inserimento lavorativo per le donne.

Per questa fattispecie di servizi, l'accesso è condizionato oltre alla presa in carico del Servizio sociale professionale, anche all'attivazione del Centro Antiviolenza provinciale e dello Sportello Ascolto Donna di Arezzo.

AREA DISABILITA'

OBIETTIVI

I servizi "Area Disabilità" concorrono al miglioramento della qualità della vita degli utenti, ne favoriscono l'integrazione, la socializzazione e la possibile autonomia.

DESTINATARI

I destinatari sono cittadini nella fascia di età 0-64 anni, certificati con Legge 104/1992 e con invalidità civile superiore al 75% (anche con domanda in corso per handicap fisico-sensoriale e ritardo intellettuale).

ACCESSO

Ai servizi afferenti a questa area si accede:

- Segretariato Sociale;
- Segnalazione diretta del Medico di Medicina Generale,
- Segnalazione diretta dei Servizi Specialistici (UFSMIA, UFSMA, Ospedale),
- Segnalazione e richieste da Organi Giudiziari;

CONTRIBUTO ECONOMICO

Sempre per servizi/interventi specifici rivolti alla persona disabile con documentazione

comprovante l'effettività del servizio fruito, laddove il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità per il disabile di fruire di servizi/interventi non erogabili direttamente dal Comune.

BONUS SOCIALE (ENERGIA ELETTRICA) PER DISAGIO FISICO

Le persone affette da particolari patologie che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche e/o ausili per il mantenimento in vita allacciati alla corrente elettrica, possono richiedere il bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica. La domanda viene accolta dall'ufficio servizi sociali che la inoltra al sistema SGATE (Sistema delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) che riconoscerà in bolletta la riduzione calcolata.

TRASPORTO SOCIALE

Il Servizio, gestito attraverso associazioni di Volontariato ha lo scopo di consentire alle persone disabili e/o anziani, residenti nel comune di Castiglion Fibocchi, di raggiungere luoghi di cura, di socializzazione, centri diurni, scuola, lavoro etc.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Per prevenire o rimuovere l'emarginazione e l'isolamento e per recuperare e mantenere l'autonomia dell'adulto in condizioni di fragilità sociale e/o sanitaria, l'assistenza domiciliare di base si configura come sostegno per favorire autonomia di vita nell'ambito della propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI

Centro diurno L'Accordo

Il centro diurno L'Accordo è situato nel Comune di Subbiano ed è gestito dal Consorzio l'Isola che non c'è in ATS con la cooperativa Progetto 5. Il Comune di Castiglion Fibocchi tramite Convenzione.

Il centro l'Accordo è aperto per 47 settimane all'anno con il seguente orario settimanale:

Lunedì 8,00-13,00

Martedì 8,00-16,30

Mercoledì 8,00-16,30

Giovedì 8,00-16,30

Venerdì 8,00-13,00

Nei giorni lunghi è previsto il pasto che è a carico delle famiglie ad un costo di 4 euro a pasto.

Per i soggetti riconosciuti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 è consentito di portare ISEE estratto.

DOPO DI NOI

Il progetto del Dopo di Noi "Niente su di noi senza di noi" della conferenza zonale integrata Arezzo-Casentino-Valtiberina, prevede:

- Esperienze per l'autonomia come laboratori di 72 ore complessive;
- Moduli di pernottamento fuori casa (giornaliero, giornaliero con notte, finesettimana e periodi medio-brevi);
- Co-housing

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana ma prevede anche una compartecipazione da parte dei soggetti beneficiari

AREA ANZIANI

OBIETTIVI

Garantire la domiciliarità all'anziano in situazioni di disagio, mediante i servizi che lo supportino nelle attività e nella gestione del quotidiano.

DESTINATARI

Il servizio è rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni in situazione di fragilità

ACCESSO

L'accesso avviene tramite:

- il segretariato sociale;
- Punto insieme;
- la segnalazione da parte del MMG o attraverso professionalità specialistiche.

CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

La fruizione al Centro di aggregazione per anziani autosufficienti è completamente gratuita, l'apertura del centro e la programmazione delle attività sono di competenza dell'associazione Pro Loco Castiglion Fibocchi.

TRASPORTO SOCIALE

Il Servizio, gestito attraverso associazioni di Volontariato ha lo scopo di consentire alle persone disabili e/o anziani, residenti nel comune di Castiglion Fibocchi, di raggiungere luoghi di cura, di socializzazione, centri diurni, scuola, lavoro etc.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il servizio di assistenza domiciliare è volto a dare risposte di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto possibile, la sua istituzionalizzazione. Le prestazioni di assistenza domiciliare offerte consistono in: prestazioni di supporto all'igiene alla persona, alla pulizia dell'alloggio, alla cura dell'alimentazione, alla socializzazione, attività di relazione con la persona e con le reti familiari e sociali di riferimento, attività finalizzate al mantenimento delle abilità personali.

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI

Il centro diurno si configura come un servizio socio sanitario rivolto ad anziani non autosufficienti. Si rivolge in modo particolare alle famiglie delle persone anziane che spesso vivono una condizione di solitudine e disagio offrendo loro un sostegno nella cura ed un alleggerimento degli impegni familiari garantendo un'assistenza professionale all'anziano.

SERVIZI RESIDENZIALI

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono istituti di ricovero, pubblici o privati, che accolgono persone anziane non autosufficienti, non più in grado di rimanere al proprio domicilio, a causa delle loro condizioni di salute e di autonomia.

Il ricovero di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili in condizione di gravità può avvenire in via definitiva, o in via temporanea. Il ricovero temporaneo può essere previsto anche con funzioni di sollievo della famiglia che si fa carico dell'onere

assistenziale.

L'inserimento in RSA viene disposto dall' Unità di Valutazione multifunzionale dell'Azienda Sanitaria Locale a cui il cittadino accede previa richiesta da presentare allo Sportello denominato Punto insieme.

La quota sanitaria viene finanziata interamente dal Servizio Sanitari Nazionale. Il cittadino compartecipa al costo della quota sociale con il 100% del proprio ISEE .

Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il Comune di Castiglion Fibocchi riconosce, quale compartecipazione alla quota sociale, la somma massima di euro 52,60 al giorno.

La persona assistita che non dimostri la capacità di coprire la quota sociale, presentando apposita istanza di compartecipazione e dichiarando la propria situazione economica mediante presentazione di dichiarazione ISEE socio- sanitario, in conformità alla normativa vigente (DPCM n.159/2013 e s.m.i.), non ha diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

In base alla normativa regionale, vige il principio della libera scelta ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 e successiva delibera G.R.T. n. 995/2016. Pertanto il cittadino non autosufficiente avente diritto all'acquisto del servizio in RSA, potrà scegliere la struttura residenziale tra quelle inserite nel portale della Regione Toscana. Qualora la struttura individuata dall'assistito abbia una quota sociale superiore a quanto sopra determinato, il cittadino dovrà sostenere con proprie risorse la quota eccedente.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale, prima dell'inserimento presso la struttura, il comune può riconoscere un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta determinata la quota sociale posta a suo carico.

Quanto sopra vale anche qualora debba essere nominato un amministratore di sostegno che intervenga in rappresentanza dell'anziano, in fase successiva al ricovero in RSA, il quale dovrà presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale corredata delle necessarie dichiarazioni.

La validità delle richieste di beneficio è per anno solare, pertanto ha scadenza al 31/12 di ogni anno. Nel mese di gennaio, e comunque entro e non oltre il 31 Marzo, l'utente interessato a proseguire la fruizione del servizio a condizioni agevolate deve presentare nuovamente la richiesta all'amministrazione comunale, allegando il nuovo ISEE. In assenza di presentazione entro il 31 Marzo di nuova richiesta corredata da ISEE valido per il nuovo anno solare, il servizio verrà erogato senza applicare le agevolazioni concesse per l'anno precedente, pertanto applicando la retta intera per l'intero anno solare.

Nel caso in cui, successivamente alla data del 31 Marzo, venga presentata una richiesta di agevolazione o la richiesta già presentata venga integrata con l'ISEE tardivamente presentato, la richiesta verrà autorizzata con vigenza dalla data di presentazione della documentazione completa ovvero dalla data di presentazione dell'ISEE. Pertanto per il periodo dal 1 gennaio alla data di presentazione dell'ISEE, verrà applicata la tariffa intera per il servizio richiesto. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo di agevolazione venga presentata entro il 31 Marzo, allegano una certificazione ISEE tale da determinare variazioni in aumento o diminuzione della compartecipazione dovuta dall'amministrazione, verranno effettuati i necessari conguagli, sia a favore del cittadino, sia a favore dell'amministrazione comunale, per tutto l'anno solare.

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Art. 1 Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni auto dichiarate.

Art. 2 Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 15 del DPCM 159/2013, il titolo IV del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della Dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f)) le seguenti componenti reddituali:
 - i. redditi esenti da imposta;
 - ii. redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - iii. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - iv. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - v. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - vi. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - vii. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati

dall'INPS;

viii. l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;

- g)) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli.

Art. 2: Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'amministrazione comunale trasmette annualmente al Comando della Guardia di Finanza competente gli elenchi dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate per il controllo sulle autodichiarazioni contenute nell'Isee.